

1. Lo Statuto albertino (4 marzo 1848)

Al significato storico e ai caratteri dello Statuto albertino è dedicato il capitolo 3 della seconda parte del volume.

STATUTO FONDAMENTALE DELLA MONARCHIA DI SAVOIA, 4 MARZO 1848

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC., ECC., PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC., ECC.,

Con lealtà di Re e con affetto di padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi Sudditi, col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, di obbedienza, e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte, e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.
Gli altri Culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.
2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la Legge Salica.
3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
4. La persona del Re è Sacra ed inviolabile.
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; Comanda tutte le forze di terra e di mare; Dichiarare la guerra; Fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato li permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.
8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.
9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.
10. La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.
12. Durante la minorità del Re il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.
13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.
14. In mancanza di parenti maschili la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.
Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciott'anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.
17. La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.
18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.
19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.
Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali Palazzi, Ville e Giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.
Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.
20. Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il Suo Regno.
Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile.
Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggioranza od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei principi della famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
22. Il Re salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

- 24.** Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.
Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.
- 25.** Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
- 26.** La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
- 27.** Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza di una Legge, e nelle forme che essa prescrive.
- 28.** La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
- 29.** Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.
Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
- 30.** Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
- 31.** Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i Suoi Creditori è inviolabile.
- 32.** È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

DEL SENATO

- 33.** Il Senato è composto di Membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
- 1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
 - 2) Il Presidente della Camera dei Deputati;
 - 3) I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio;
 - 4) I Ministri di Stato;
 - 5) I Ministri Segretarii di Stato;
 - 6) Gli Ambasciatori;
 - 7) Gli Inviati Straordinarii dopo tre anni di tali funzioni;
 - 8) I Primi Presidenti, e Presidenti del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti;
 - 9) I Primi Presidenti dei Magistrati di Appello;
 - 10) L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
 - 11) I Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello dopo tre anni di funzioni;
 - 12) I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni;
 - 13) Gli Avvocati Generali, o Fiscali Generali presso i Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni;

14) Gli Ufficiali Generali di terra, e di mare.

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;

16) I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17) Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio;

18) I membri della Regia Accademia delle Scienze dopo sette anni di nomina;

19) I Membri Ordinarii del Consiglio Superiore d'Istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;

20) Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria;

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

35. Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivii.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

39. La Camera Elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla Legge.

40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole Province in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti, e susseguenti alla medesima.

47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.
51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
52. Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.
53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide se la maggioranza assoluta dei loro Membri non è presente.
54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti.
55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.
56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.
57. Ognuno che sia maggiore d'età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.
58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.
59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri e dei Commissarii del Governo.
60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii Membri.
61. Così il Senato come la Camera dei Deputati determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
62. La lingua Italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della Francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.
63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto.
Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

DEI MINISTRI

- 65.** Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
- 66.** I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.
Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempreché lo richieggano.
- 67.** I Ministri sono responsabili.
Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti d'una firma di un Ministro.

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

- 68.** La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in Suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
- 69.** I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
- 70.** I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
- 71.** Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.
Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
- 72.** Le Udienze dei Tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
- 73.** L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.
- 74.** Le istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Province sono regolate dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 75.** La leva è regolata dalla legge.
- 76.** È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.
- 77.** Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.
- 78.** Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione.
Il Re può creare altri Ordini, e prescriberne gli Statuti.
- 79.** I titoli di Nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
- 80.** Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.
- 81.** Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 82.** Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico

Liberalismo e socialismo in Italia

servizio d'urgenza con Sovrane Disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia Comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

2. Programma e Statuto del Partito socialista italiano (Genova, 15 agosto 1892)

Il Partito socialista italiano fu fondato a Genova nel 1892, sotto l'impulso della Seconda internazionale. La collettivizzazione dei mezzi di produzione è il punto centrale del programma, che viene considerato compatibile con la partecipazione dei socialisti alla competizione elettorale nelle istituzioni costituzionali della borghesia.

PROGRAMMA

Considerando

che nel presente ordinamento della società umana gli uomini sono costretti a vivere in due classi; da un lato i lavoratori sfruttati, dall'altro i capitalisti detentori e monopolizzatori delle ricchezze sociali;

che i salariati d'ambo i sessi, d'ogni arte e condizione, formano per la loro dipendenza economica il proletariato, costretto ad uno stato di miseria, d'inferiorità e di oppressione;

che tutti gli uomini, purché concorrano secondo le loro forze a creare e a mantenere i benefici della vita sociale, hanno lo stesso diritto a fruire di cotesti benefici, primo dei quali la sicurezza sociale dell'esistenza;

riconoscendo

che gli attuali organismi economico-sociali, difesi dall'odierno sistema politico, rappresentano il predominio dei monopolizzatori delle ricchezze sociali e naturali sulla classe lavoratrice;

che i lavoratori non potranno conseguire la loro emancipazione se non mercé la socializzazione dei mezzi di lavoro (terre, miniere, fabbriche, mezzi di trasporto, ecc.) e la gestione sociale della produzione;

ritenuto

che tale scopo finale non può raggiungersi che mediante l'azione del proletariato organizzato in *partito di classe*, indipendente da tutti gli altri partiti, esplicantesi sotto il doppio aspetto:

1) della *lotta di mestieri* per i miglioramenti immediati della vita operaia (orari, salari, regolamenti di fabbrica, ecc.), lotta devoluta alle Camere del lavoro ed alle altre Associazioni di arti e mestieri;
2) di una *lotta più ampia intesa a conquistare i poteri pubblici* (Stato, Comuni, Amministrazioni pubbliche, ecc.) per trasformarli, da strumento che oggi sono di oppressione e di sfruttamento, in uno strumento per l'espropriazione economica e politica della classe dominante;

i lavoratori italiani che si propongono la emancipazione della propria classe, deliberano:

di costituirsi in *Partito*, informato ai principi suesposti e retto dal seguente

STATUTO

Costituzione del Partito

Art. 1. – Tutte le Federazioni, Consociazioni, Consolati di Società e Società indipendenti, che fanno adesione al sopraesposto programma, sono costituite in *Partito dei lavoratori italiani* allo scopo di difendere i salariati nella lotta per la loro emancipazione, sviluppando in essi la coscienza

dei loro diritti, e organizzandoli preferibilmente arte per arte nei centri ove le condizioni del lavoro lo consentono.

Art. 2. – Tutte le Associazioni operaie di città o di campagna tendenti al miglioramento economico-sociale ed organizzate: col mutuo soccorso per malattia, disoccupazione, vecchiaia, inabilità al lavoro; colla cooperazione senza intenti di speculazione capitalista; colla difesa del lavoro mediante la resistenza, ecc. ecc., che vogliono far parte del *Partito*, devono essere composte di *puri e semplici lavoratori d'ambo i sessi, di città o di campagna, salariati, e alla dipendenza di padroni, imprenditori, commercianti od amministrazioni qualsiasi*. Sarà cura del Comitato di curare l'aggregazione dei lavoratori indipendenti, a seconda della loro arte o mestiere, a quella fra le Società che ne rappresenta e difende gli interessi speciali.

Sono pure ammesse le Associazioni operaie ed agricole amministrare o dirette da non lavoratori, purché per speciali condizioni locali, secondo il parere del Comitato centrale del *Partito* (riservata l'approvazione definitiva al successivo Congresso), conservino sempre il carattere di Associazione nell'interesse dei lavoratori.

Art. 3. – L'adesione delle Società al *Partito* implica l'impegno di procedere di comune accordo in tutto quanto riguarda l'applicazione del programma comune, i cui metodi saranno determinati nei Congressi. Sarà salva l'autonomia delle singole Società o Federazioni in tutto ciò che non sia contrario all'interesse dell'organizzazione generale.

Art. 4. – In quelle regioni ove non esistono raggruppamenti di Società in Federazioni o Consolati sarà cura del Comitato centrale di organizzare le Società sparse in Federazioni locali del *Partito dei lavoratori*, senza intaccarne l'autonomia amministrativa.

Inoltre si adotterà ogni mezzo per far sì che le Società composte di diverse arti o mestieri, senza offenderne la compagine complessiva, adottino la ripartizione in diverse Sezioni professionali.

Art. 5. – L'adesione al *Partito dei lavoratori italiani*, come rispetta l'autonomia amministrativa delle Società aderenti, così non implica nessun cambiamento delle loro singole denominazioni.

Ciò non ostante il Comitato centrale curerà la propaganda affinché le nascenti Società s'ispirino nella loro costituzione ai principi e alle forme del programma del *Partito*, e che le Società già esistenti abbandonino le viete consuetudini di nomine onorarie e di amministratori a vita.

Azione del Partito e sua rappresentanza

Art. 6. – L'azione collettiva del *Partito* si esplica per mezzo di un Congresso generale, di Congressi regionali e di un Comitato centrale.

I Congressi regionali potranno convocarsi ogni qualvolta le Federazioni o Società delle singole regioni lo crederanno conveniente, ma le loro risoluzioni saranno impegnative soltanto per gli interessi regionali che rappresentano.

Il Congresso generale avrà luogo ogni qualvolta il Comitato centrale lo troverà necessario: o quando i Congressi regionali avranno deliberato su proposte e su questioni che saranno ritenute, a maggioranza di voti delle Associazioni aderenti al *Partito*, di importanza e d'urgenza tali, da richiederne la convocazione.

Il Comitato centrale rappresenta la funzione esecutiva delle risoluzioni dei Congressi generali.

Art. 7. – La sede dei Congressi dovrà cambiarsi di volta in volta e la loro località verrà designata dai Congressi stessi.

Il Comitato centrale dura in carica da un Congresso all'altro e siede nella città che pure di volta in volta sarà designata dal Congresso: esso consta di sette membri, i quali, dopo la loro nomina, si ripartiranno le singole funzioni.

Art. 8. – Il Congresso è costituito dai rappresentanti delle Federazioni o Società componenti il *Partito dei lavoratori italiani*, giusto l'art. 1 del presente Statuto. Vi possono prendere parte anche le Associazioni non confederate, sempre che dichiarino di accettare il programma del *Partito*.

Art. 9. – Ogni Società non può avere più di due rappresentanti e più di un voto al Congresso. Ogni rappresentante non potrà votare che per una Società. Il diritto di voto è riservato alle sole Società federate o che dichiarano in Congresso di federarsi.

Art. 10. – Il Comitato centrale rappresenta il *Partito dei lavoratori italiani*, sorveglia e dirige l'organizzazione e la propaganda secondo il programma del *Partito*, ed è responsabile dei propri atti verso tutte le Sezioni.

Il Comitato centrale potrà essere rappresentato anche ai Congressi regionali.

Art. 11. – Il Comitato deve presentare al Congresso generale un completo Rendiconto morale-finanziario della propria gestione e dell'azione generale del *Partito*.

Deve pure presentare al Congresso tutte quelle proposte di propria iniziativa che crederà opportuno pel buon andamento del *Partito*, nonché quelle inoltrate dalle Società aggregate al *Partito*.

Art. 12. – Per tutto quanto riguarda l'azione del *Partito* e l'esecuzione dei deliberati del Congresso, i Comitati delle Federazioni, Consolati, ecc. e i Consigli delle Società si terranno in attiva corrispondenza col Comitato centrale, e questo con quelli.

Contribuzioni per le spese del Partito

Art. 13. – Per far fronte alle spese occorrenti al funzionamento del Comitato centrale, alla propaganda, alla convocazione dei congressi, ed alle iniziative inerenti all'azione del *Partito* sarà provveduto:

- a) con una tassa annua di L. 2 per ogni Società che abbia un numero di soci inferiore a 100 e di L. 5 per quelle di numero maggiore;
- b) con una tassa annua di L. 10 per le Federazioni, all'infuori delle quote pagate dalle Società ad esse Federazioni aggregate;
- c) con un contributo di L. 3 per quelle Società non aggregate al *Partito*, che intervengono ai congressi.

Art. 14. – Al Congresso non verranno ammessi i rappresentanti di Società che non abbiano mandata l'adesione e la delegazione del mandato e pagata la relativa quota almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Le adesioni e le delegazioni delle Società aderenti ai Congressi debbono essere scritte su appositi moduli, distribuiti dal Comitato centrale, sui quali saranno indicati anche la data di fondazione della Società e il numero dei soci che la compongono; nonché la dichiarazione che la Società ed il suo delegato accettano i principi generali ed i metodi del programma del *Partito*.

Art. 15. – Il Comitato centrale è pure autorizzato – in casi speciali – a valersi del mezzo di sottoscrizioni, accettando anche le offerte di Società aggregate o no, di soci o non soci, sempre quando l'accettazione delle offerte non pregiudichi in modo alcuno la libertà d'azione e la dignità del *Partito*.

Casse di soccorso alle vittime della propaganda

Art. 16. – Le Società aggregate al *Partito* sono tenute a contribuire alla formazione di una Cassa di soccorso per tutte le vittime delle persecuzioni giudiziarie, governative e capitalistiche contro l'azione e la propaganda del *Partito*.

In questo senso le Società riformeranno – se del caso – i loro statuti.

Art. 17. – Tale cassa è affidata interamente al Comitato centrale ed è costituita dal versamento della quota che – a norma del precedente articolo – le Società verseranno al Comitato in ragione del numero dei loro soci.

Gli iscritti al *Partito*, non facenti parte di alcuna associazione, verseranno le loro quote o direttamente al Comitato centrale o a quella Società del luogo che sarà all'uopo incaricata dal Comitato medesimo.

I versamenti avranno luogo entro un mese dalla richiesta del Comitato centrale.

Disposizioni generali

Art. 18. – Ove una Federazione, Consociazione, Consolato, Società iscritta al *Partito* non ottemperasse agli obblighi indicati dal presente programma e statuto, il Comitato centrale ne pronuncerà la sospensione fino al successivo Congresso, nel quale si delibererà intorno alla radiazione dai ruoli del *Partito*.

Art. 19. – Il *Partito dei lavoratori italiani* per mezzo del Comitato centrale e del Segretario internazionale, sarà in permanenti rapporti coi partiti operai dell'estero, per tutto quanto si riferisce alle questioni di interesse generale dei lavoratori.

Art. 20. – Il *Partito* avrà un proprio giornale per organo centrale.

Art. 21. – Il *Partito*, previi accordi colle altre principali organizzazioni operaie nazionali, nominerà il Segretario internazionale del lavoro.

Art. 22. – Il presente Programma e Statuto, approvati nel Congresso tenuto in Genova nei locali della Società *Carabinieri Genovesi* in via della Pace, il giorno 15 agosto 1892, diventa impegnativo per le Società aggregate al *Partito*, e non potrà essere modificato che nei Congressi e dietro deliberazioni adottate dalla maggioranza assoluta delle Società costituenti il *Partito*.